



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA POLIZIA MUNICIPALE E SEGNALETICA STRADALE

Ordinanza dirigenziale n. 424 del 24/06/2026

OGGETTO: IN SAN CASCIANO VAL DI PESA - CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' IN AREA PEDONALE DI PIAZZA REPUBBLICA DAL 01 AL 24 LUGLIO 2026 - INSTALLAZIONE DI "GONFIABILI" PER BAMBINI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Premesso che con Prot. 10142 del 06.05.2026 della Sig.ra Pozzi Pamela, avente per oggetto il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per installazione di due attrazioni per bambini (gonfiabili), in San Casciano in Val di Pesa, capoluogo – all'interno del tondo - piazza Repubblica, dal giorno 01.07.2026 al giorno 04.08.2026;

Preso atto che, come da comunicazione email ricevuta in data 23.06.2026 dall' Ufficio Tributi, la autorizzazione potrà essere concessa solo fino al 24.07.2026, poiché l' area sarà occupata da altra Associazione per lo svolgimento di una manifestazione patrocinata dal Comune;

Preso atto che le attrazioni in oggetto sono denominate Nave Fantasy (cod. 036040/520/2025) e Rainbow Slide (Cod.036040/405/2025)

Vista l' Autorizzazione Unica per l' esercizio dell' Attivita' di spettacolo viaggiante n. 19 del 14.04.2026, rilasciata dal Suap del Comune di Cavriglia (AR);

Visto il verbale di collaudo annuale del 17.09.2025, redatto dalla ditta "Sistema Srl", con sede legale in Rovigo, via Porta Po civ. 139;

Richiamato che in base alla Direttiva n. 2 del 28.01.2021 della Giunta Comunale e' ammessa una sola attrazione, e l' autorizzazione per eventuali ulteriori e' subordinata alla concessione di deroga da parte della Giunta Comunale;

Visto il parere favorevole n. 149 del 24.06.2026 rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale in intestazione;

Considerata l'attuale disciplina della circolazione stradale nelle vie sopra indicate;

Visto gli artt. 6 e 7 del C.D.S.;

Visto il DPR 16/12/92 n. 495;

Visto il DM del 10 Luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l' Art. 14 del Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi dell' Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 04 del 10.04.2026, con il quale sono state attribuite alla scrivente le funzioni di Comando della Macrostruttura Organizzativa dell'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino denominata "Comando di Polizia Municipale";

ORDINA



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Il giorno 01 Luglio 2026 fino al termine del montaggio dell' attrazione-gonfiabile ed il giorno 24 Luglio 2026 fino a termine dello smontaggio della medesima, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, in Piazza della Repubblica area "tondo" all'interno del giardino, per i motivi sopra descritti, siano istituiti i seguenti provvedimenti:

- **DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA** in AREA PEDONALE all'interno del parco di P.za della Repubblica per veicolo e rimorchio adibiti al trasporto del gonfiabile, per il tempo strettamente necessario al carico/scarico e al montaggio/smontaggio della struttura;
- **CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE** della porzione di "tondo" interessata dal posizionamento dell' attrazione, da recintare adeguatamente in modo che gli utilizzatori del parco non abbiano libero accesso durante le operazioni di montaggio;

INOLTRE

- Copia della presente ordinanza dovrà essere esposta in modo ben visibile all' interno del veicolo adibito al trasporto del gonfiabile, come titolo autorizzativo al transito e sosta nell' area indicata;
- La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose, in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o della attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del titolare della licenza, restando il Comune di San Casciano in Val di Pesa ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
- Il richiedente rimarrà responsabile degli eventuali danni alla sede stradale e relative pertinenze dovuti al passaggio degli autoveicoli. Il richiedente dovrà provvedere alla tempestiva riparazione di eventuali ammaloramenti della sede stradale.

1) Il Corpo della Polizia Municipale è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento; che sarà inserito nella raccolta delle ordinanze a cura dell'Ufficio preposto, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo per adeguarla ed esigenze sopravvenute e non prevedibili;

2) Avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere, entro sessanta giorni al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana (legge 1039/1971) o, in alternativa, entro centoventi giorni al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971);

3) La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante apposizione della prescritta segnaletica e la pubblicazione all'Albo Pretorio per la registrazione ed affissione, per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

4) Nell'ipotesi di violazioni si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 (comunemente chiamato Codice della strada);

Si dispone la trasmissione della presente ordinanza a:

- Stazione Carabinieri di San Casciano Val di Pesa
- U.T.C;
- Assessorato alla viabilità
- Staff del Sindaco
- Comando VV.F.
- Misericordia SCVP
- VV.F.
- Richiedente
- Centrale Operativa

Li, 24/06/2026

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA
MUNICIP

MANOLA D'AMATO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)